



Siena, 10/12/2018

FUNZIONI COMPILATRICI:  
Area Lending Risk Officer - MPS

Proposta per:

Consiglio Di Amministrazione - MPS

OGGETTO:

**Action Plan sulla Nuova Definizione di Default**

*Indice degli allegati:*

1) *Allegato 1 - 20181218\_Nuova DoD.pdf*

## 1. MOTIVAZIONE

Proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione dell'approccio "One-step" per implementare la nuova definizione di default (DoD) nei sistemi interni del Gruppo MPS; viene anche rappresentato l'action plan, che riguarda l'aggiornamento di tutti i sistemi per la detection del default, l'adeguamento dei processi e delle normative interne, il piano di formazione e la ristima dei modelli AIRB sulla base della nuova DoD. Tale action plan dovrà essere oggetto di comunicazione formale a ECB entro il 30 giugno 2019.

## 2. ELEMENTI CHIAVE DELLA DECISIONE DA ASSUMERE

- Al fine di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di *default* e di individuazione delle condizioni di inadempienze probabili tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell'Unione, l'EBA ha emanato le **Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR**: tali linee guida permettono di standardizzare, ad esempio, i criteri per l'identificazione dello scaduto, le modalità di gestione delle indicazioni di inadempienze probabili, gli aspetti specifici delle esposizioni *Retail*, il trattamento dei dati esterni, la definizione dei criteri per il ritorno di una posizione in uno stato di non *default*
- Le **Linee Guida EBA si applicheranno a partire dal 1° Gennaio 2021**: considerando i potenziali impatti a livello metodologico, gli intermediari finanziari interessati dalla nuova regolamentazione sono dunque chiamati ad uno sforzo in termini di disegno della soluzione funzionale e tecnologica da articolarsi in maniera più o meno rilevante a seconda della complessità dell'intermediario e dell'utilizzo dei modelli interni per la stima dei parametri del rischio di credito.
- La Banca Centrale Europea ha proposto un approccio a 2 *step* (c.d. "**Two-step approach**") al fine di minimizzare il rischio derivante dall'utilizzo di osservazioni di *default inaccurate* e non allineate alla nuova definizione di *default* durante l'**implementazione** degli interventi volti a garantire l'allineamento con le *EBA Guidelines*
- Occorre pertanto decidere se implementare il **Two-Step Approach (non mandatory) formalizzato dalla BCE il 26 giugno 2018**, che prevede un *self assessment* sulla definizione di default entro fine 2018 con contestuale istanza di material *model*



*change* (sulla nuova DoD) e l'**implementazione della nuova DoD a partire dal 1° luglio 2019** o se procedere con un approccio "**One-Step**", come proposto dalle funzioni firmatarie.

- In caso di approccio "**Two-Step**" entro il 1° luglio 2019 dovranno essere adeguati i processi gestionali; nel caso di approccio "**One-Step**" la scadenza è entro il 31/12/2020, sulla base delle **Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR**.

### 3. INFORMAZIONI RILEVANTI

In considerazione della complessità di adeguamento alle nuove prescrizioni normative e le implicazioni connesse alla stima dei modelli IRB, la BCE, con lettera del 26 giugno 2018, ha richiesto alle Banche con sistemi IRB validati, tra cui Banca MPS, di avviare il processo di migrazione alla nuova definizione di default attraverso l'adozione del cosiddetto **Two-Step Approach (non mandatory)**; l'approccio prevede un *self assessment* sulla definizione di default entro fine 2018 con contestuale istanza di *material model change* sulla nuova DoD (Step 1). Successivamente le banche devono procedere all'implementazione della nuova DoD a partire dal 1° luglio 2019 e alla revisione delle stime dei parametri PD e LGD con istanza di *model change* da inviare a fine secondo trimestre 2020 (Step 2) in modo da avere i modelli in produzione, previa autorizzazione da parte della BCE, entro il 31/12/2020.

In alternativa, le banche possono seguire quanto previsto dalle Linee Guida EBA e procedere all'attività di implementazione della nuova DoD contestualmente alla revisione dei modelli AIRB e inviare un'unica istanza di *model change* (sia per la definizione di default che per la ristima dei modelli PD, LGD, EAD) entro la fine del 2° semestre del 2020 (**One-Step Approach**).

Banca MPS ha avviato un'attività progettuale a fine luglio 2018 sotto la direzione del CRO con l'obiettivo di effettuare l'attività di *self-assessment* e verificare gli impatti della nuova definizione di default al fine di fornire allo Steering Committee prima e al Comitato Direttivo poi le evidenze necessarie per la decisione su quale approccio adottare.

I risultati più rilevanti emersi dalle attività di *self-assessment* qualitativo e quantitativo sono risultati i seguenti:

- l'impatto contabile dell'applicazione di alcune componenti della nuova DoD (nuovo *past due*, *probation period*, propagazione del default dalla cointestazione ai contestatari, univocità di classificazione a NPE all'interno del gruppo bancario) è stato stimato pari a circa +150/200 mln (stima effettuata sulla base delle coperture e dei crediti in essere al 30/6/2018). La tempistica del **Two-Step Approach** non consente di aggiornare i modelli IFRS9 sulla base della nuova DoD e di mitigarne l'impatto (aumentano da una parte i tassi di default, diminuiscono dall'altra i tassi di *lgd* utilizzati per le valutazioni contabili data la maggior cura attesa sul nuovo



deteriorato, ma questi effetti non saranno riflessi nella stima dell'Expected Credit Losses);

- in presenza di forbereance la nuova DoD introduce un trigger sulla variazione del Net Present Value che se, nel confronto fra pre e post forbereance, risulta superiore all'1%, porta obbligatoriamente alla classificazione a NPE del credito (anche in assenza di una difficoltà finanziaria); l'impatto di tale trigger non è stato simulato dato che la banca potrà valutare nelle future operazioni di rivedere le modalità di gestione di esse proprio al fine di minimizzare l'impatto sulla variazione dell'NPV e non dover così obbligatoriamente riclassificare il credito a NPE. Il test della variazione del NPV non si applica allo stock in essere all'entrata in vigore della nuova definizione di default.
- in considerazione della complessità delle novità introdotte dalla nuova DoD, l'implementazione dei nuovi processi per la gestione della nuova DoD risulta avere un impatto sul business e sui processi IT molto elevato e non facilmente realizzabile entro la tempistica del **Two-Step Approach**;
- i tempi risultano ridotti anche per l'aggiornamento delle normative interne e per l'erogazione ai gestori di adeguata formazione sulle implicazioni gestionali conseguenti all'introduzione della nuova DoD;
- i rischi operativi legati all'intero processo, fra i quali ad esempio quello di una nuova segnalazione a default della clientela (ad esempio sulla Centrali Rischi) per semplice ribaltamento del default all'interno dei Gruppi di Clienti Connessi e dei Cointestatari risultano molto elevati e pertanto richiedono una approfondita analisi.

In data 3 dicembre 2018, sulla base di tali evidenze lo Steering Committee ha optato per un **action plan** basato sul **One-Step Approach** che prevede il passaggio alla nuova DoD nei processi e nei modelli entro il **31/12/2020**. In particolare i nuovi criteri di default saranno implementati nei processi progressivamente a partire dall'1/1/2020, in parte come parametri a rilevanza alta e in parte come parametri binding per la classificazione a NPE, in base alle seguenti modalità:

- 01/01/2020** Implementazione del motore di calcolo del nuovo past due e creazione di un parametro **non vincolante** a rilevanza alta per passaggio a Inadempienza Probabile High Risk.
- Implementazione in PEF di un applicativo per la determinazione del trigger  $NPV > 1\%$  a supporto della valutazione delle forbearance.
- Definizione di un parametro vincolante per la propagazione del default (solo in presenza di classificazione a UtoP o Sofferenza) fra cointestatari e gruppi di clienti connessi.
- Definizione di un parametro vincolante per la classificazione uniforme a livello di Gruppo MPS di una controparte.
- Attivazione del Cure Period per le posizioni classificate a UtoP e Sofferenza.



- 01/10/2020** Inizializzazione del contatore dei giorni di sconfino e passaggio in produzione del nuovo past due, con inclusione anche delle regole di propagazione da questo stato.
- 31/12/2020** Attivazione del Cure Period per le posizioni classificate a Past Due. Passaggio in produzione del trigger NPV>1% come parametro vincolante per la classificazione a UTP da applicare alle nuove forbearance erogate a partire dal 31/12/2020.

In parallelo saranno avviate le attività di ristima dei modelli FID e LGD sulla base del nuovo past due ricostruito retroattivamente sulla serie storica di sviluppo. Le attività di ristima e di validazione interna dei modelli che si baseranno sulla ricostruzione delle serie storiche dei default che verranno rilasciate nel corso del primo semestre del 2019 si dovrebbero concludere entro il secondo trimestre del 2020 con successivo invio di istanza di model change. L'obiettivo sarà quindi quello di mettere i modelli in produzione entro il 31/12/2020, previa autorizzazione da parte della BCE.

#### **4. CONDIVISIONI/PARERI PREVENTIVI:**

Secondo le previsioni normative vigenti, la presente memoria è stata sottoposta al parere preventivo dei seguenti organi:

- Comitato Rischi



L' Amministratore Delegato

PROPONE

al Consiglio Di Amministrazione di adottare la seguente delibera:

il Consiglio Di Amministrazione esaminata la proposta del 10 Dicembre 2018  
redatta dal l'Area Lending Risk Officer avente ad oggetto:  
" Action Plan sulla Nuova Definizione di Default ", riposta agli atti con il n. \_\_\_\_/2018, su  
proposta dell' Amministratore Delegato,

raccolto il parere favorevole del Comitato Rischi,

DELIBERA

di procedere con l'adozione del "One step Approach".

Allegato File: 20181218\_Nuova DoD.pdf



**MONT  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

## Nuova Definition of Default

Siena, 18/12/2018



# Premesse e obiettivi

## Contesto regolamentare

- Al fine di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di *default* e di individuazione delle condizioni di inadempienze probabili tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell'Unione, dopo un periodo di consultazione di tre mesi, l'EBA ha emanato le **Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR**: tali linee guida permettono di standardizzare, ad esempio, i criteri per l'identificazione dello scaduto, le modalità di gestione delle indicazioni di inadempienze probabili, gli aspetti specifici delle esposizioni *Retail*, il trattamento dei dati esterni, la definizione dei criteri per il ritorno di una posizione in uno stato di non *default*
- Le **Linee Guida EBA si applicheranno a partire dal 1° Gennaio 2021**: considerando i potenziali impatti a livello metodologico, gli intermediari finanziari interessati dalla nuova regolamentazione sono dunque chiamati ad uno sforzo in termini di disegno della soluzione funzionale e tecnologica da articolarsi in maniera più o meno rilevante a seconda della complessità dell'intermediario e dell'utilizzo dei modelli interni per la stima dei parametri del rischio di credito.
- La Banca Centrale Europea propone un approccio a 2 step (c.d. "**Two-step approach**") al fine di minimizzare il rischio derivante dall'utilizzo di osservazioni di *default inaccurate* e non allineate alla nuova definizione di *default* durante l'**implementazione** degli interventi volti a garantire l'allineamento con le *EBA Guidelines*

## Obiettivi

- Decidere se implementare il **Two-Step Approach (non mandatory)** formalizzato dalla BCE il 26 giugno 2018, che prevede un *self assessment* sulla definizione di default entro fine 2018 con contestuale istanza di material *model change* (sulla nuova DoD) e l'implementazione della nuova DoD a partire da giugno 2019
- Adeguare i processi gestionali, contabili e regolamentari alla nuova definizione di default (DoD), **mandatory entro il 31.12.2020**, sulla base delle **Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR**

## Principali interventi 2018

- ➡ **Assessment Qualitativo** in merito al posizionamento del Gruppo MPS rispetto alle nuove regole EBA e individuazione dei relativi gap da colmare
- ➡ **Assessment Quantitativo** in relazione agli impatti delle nuove regole EBA sulla stima dei modelli IRB
- ➡ Definizione dell'**Action Plan** per la risoluzione dei gap in termini di interventi su dati, processi e sistemi
- ➡ Predisposizione dell'**Application Package** per ECB (**31.12.2018**), solo nel caso in cui la Banca decide di implementare il **Two-Step Approach**.

# Le nuove regole EBA sulla Definition of Default

L'EBA ha emanato le  
Linee Guida relative  
all'applicazione  
dell'articolo 178(7)  
della CRR per  
l'identificazione dei  
default  
(EBA/GL/2016/07)

Soglie di materialità

Conteggio dei giorni  
di  
Past Due

Past Due Tecnici/  
Compensazione

Unlikely to Pay (UTP)

Ritorno in  
Bonis

Propagazione del  
default

## Nuova Definizione di Default

- **Assoluta:** 100€ per *Retail* e 500€ per *Corporate*
- **Relativa:** 1% sia per *Retail* sia per *Corporate*

- Il contatore dei **giorni di Past Due** dovrà essere attivato quando **entrambe le soglie**, assoluta e relativa, **sono state superate simultaneamente per 90 giorni consecutivi**

- I default tecnici dovranno essere limitati a **errori relativi a dati e sistemi IT**
- **Non è più consentito compensare gli importi scaduti** con i margini non utilizzati su ulteriori linee di credito del debitore

- Si identificano le fattispecie per le potenziali attivazioni di trigger di Unlikely To Pay ( $\Delta NPV > 1\%$ ) e in particolare per i casi di **cessione del credito** e di **ristrutturazione onerosa del debito**

- Il **cure period** per il ritorno ad uno stato performing **non deve essere inferiore ai 3 mesi** (1 anno in caso di ristrutturazione onerosa del credito)

- La Banca deve **classificare in maniera univoca** un debitore a livello di gruppo
- Nuove regole di **propagazione/contagio dello stato di default** (e.g. obbligazione creditizia congiunta, legame coniugale in regime di comunione dei beni, gruppi di rischio – holding vs controllate, etc.)



# Outcome Gap Analysis

13

<b>1</b> <b>Criterio dello scaduto nell'identificazione del default</b>  RTS: 1-2; 5 DoD: 16 - 34	<b>2</b> <b>Soglia di materialità assoluta e relativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Banca prevede soglie di materialità assolute (1€) e relative (5%) a livello di singola <i>legal entity</i> e non di gruppo bancario, differenti da quanto previsto nella nuova normativa</li> </ul>
	<b>3</b> <b>Giorni di sconfino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il conteggio dei giorni di sconfino è calcolato a livello di singola <i>legal entity</i> (e non di gruppo) e non è subordinato al superamento delle soglie assoluta/relativa</li> </ul>
	<b>4</b> <b>Tempestiva identificazione del default</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La frequenza di classificazione delle controparti a <i>Past Due</i> (PD) risulta essere mensile e non giornaliera (i.e. uno sconfino sopra soglia regolarizzato infra-mese non comporta la classificazione a PD)</li> </ul>
	<b>5</b> <b>Situazioni tecniche di arretrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le situazioni tecniche di arretrato vengono gestite tramite un sistema di <i>ticketing IT</i> (aperti manualmente dal gestore), non sono previsti automatismi di rilevazione/controllo</li> </ul>
	<b>6</b> <b>Factor: cessioni pro soluto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di cessione di un credito commerciale pro soluto (senza notifica al debitore ceduto) non è previsto da parte della Banca, un processo volto al blocco dei giorni di sconfino per il mancato "rigiro" delle somme da parte del cedente</li> </ul>
<b>7</b> <b>Identificazione improbabile adempimento</b>  DoD: 35 - 65	<b>8</b> <b>Trigger NPL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessità per la Banca di incrementare l'attuale catalogo di trigger NPL sulla base della nuova normativa EBA (e.g. rinuncia alla contabilizzazione degli interessi, etc.)</li> </ul>
	<b>9</b> <b>Cessioni obbligazioni creditizie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La normativa EBA richiede l'inserimento nelle <i>policy</i> interne di nuove definizioni riguardanti le cessioni delle obbligazioni creditizie e soglie per definire la significatività della perdita economica correlata alla cessione (e.g. classificazione a default se soglia &gt; 5% e cessione finalizzata al trasferimento del rischio di credito)</li> </ul>
	<b>10</b> <b>Ridotta obbligazione finanziaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'attuale perimetro dei trigger di individuazione del forborne non performing non prevede la verifica della riduzione di NPV&gt;1%</li> </ul>
<b>11</b> <b>Criteri per il ritorno ad uno stato di non-default</b> DoD: 71 - 78	<b>12</b> <b>Rientri in bonis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La normativa introduce un periodo di "osservazione" (sempre in stato di non performing) pari ad almeno 3 mesi per le posizioni oggetto di rientro in bonis</li> </ul>
<b>13</b> <b>Uniformità applicazione definizione di default</b> DoD: 79 - 85	<b>14</b> <b>Uniformità di classificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Banca classifica la posizione a default per controparte/debitore a livello di singola <i>legal entity</i> e non di gruppo</li> </ul>
<b>15</b> <b>Applicazione definizione default per esposizione al dettaglio</b> DoD: 86 - 105	<b>16</b> <b>Propagazione stato di default</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La normativa EBA richiede nuove regole di propagazione/contagio dello stato di default (e.g. obbligazione creditizia congiunta, legame coniugale in regime di comunione dei beni, gruppi di rischio – holding vs controllate, etc.)</li> </ul>
<b>17</b> <b>Documentazione policy interne</b> DoD: 104 - 114	<b>18</b> <b>Registro definizioni default</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non risulta presente un registro che storicizzi tutte le definizioni di default previste dalla banca</li> </ul>



# Scenari Action Plan – Pro vs Contro



## Two Steps Approach

- **Attese BCE rispettate** (go live unico al 2019)
- **Attese Bankit rispettate** (allineamento tra segnalazione contabile e regolamentare)

- Rilevante **impatto contabile** in quanto la tempistica non consente di aggiornare i modelli IFRS9 sulla base della nuova DoD. Al terzo trimestre 2019 si prevede un impatto aggiuntivo sul costo di circa 200 mln. L'impatto è atteso incrementarsi nel tempo per la classificazione a NPE delle forbereance future con Delta NPV>1%.
- **Complessa gestione** dei processi da parte del Gruppo di Lavoro
- **Tempi ridotti** per gestire il passaggio a nuova DoD (aggiornamento normativa, adeguata formazione su new Dod)
- **Rischi operativi elevati**
- **Impatto addendum più severo atteso per fine 2021**

## One Step Approach

- **Mancato anticipo impatti contabili** rispetto alla scadenza binding
- **Tempistiche adeguate** per formare le risorse e mitigare impatti nuova DoD
- **Tool adeguato** per l'utilizzo di prodotti che consentano di ottenere un **Delta NPV < 1%**

- **Non in linea con le attese BCE** (go live unico al 2021)
- **Assenza di uno storico dati** di almeno un anno in produzione per **backtesting** sui parametri di rischio
- **Rischio limitation** nel caso di variazioni significative osservate nei nuovi parametri di PD e LGD

*Scenario proposto dallo Steering Committe del 3/12/2018*

# Scenari Action Plan

## Two Steps Approach

Attività	Timeline
<b>Application Package ECB</b> Consegna documentazione al regulator e attivazione Two Steps Approach	31.12.2018
<b>Inizializzazione motori</b> Inizializzazione del motore parallelo di calcolo del Past Due	31.03.2019
<b>Go live produzione</b> Utilizzo nei sistemi/processi creditizi della nuova DoD	01.07.2019
<i>Impatto contabile stimato fra 150-200 € mln</i>	
<b>Segnalazione di vigilanza</b> Prima segnalazione di vigilanza con nuove regole DoD	30.09.2019
<b>Implementazione nuovi modelli, previa autorizzazione BCE</b> Ristima parametri di rischio su nuova DoD	31.12.2020
<b>Effective Date Nuova DoD</b>	31.12.2020

## One Steps Approach


MODELLI		PROCESSI	
Attività	Timeline	Attività	Timeline
<b>Predisposizione serie storiche</b> Estrazione serie storica per la ristima dei parametri PD e LGD	31.01.2019	<b>Motore Past Due gestionale</b> Creazione parametro non vincolante a rilevanza alta per passaggio a IP HR	01.01.2020
<b>Determinazione dei nuovi stati di default</b> Rilascio dei dati andamentali per la stima dei parametri di rischio inclusivi della nuova definizione di default	30.06.2019	<b>Tool NPV gestionale in PEF</b>	
<b>Inizio ristima modelli PD e LGD</b> Ristima parametri di rischio su nuova DoD	01.07.2019	<b>Nuovi trigger per passaggio a IP</b>	
<b>Chiusura ristima e convalida dei modelli</b>	30.06.2020	<b>Regole di propagazione per passaggio IP</b>	
<b>Istanza model change</b>	01.07.2020	<b>Uniformità di classificazione</b> Ribaltamento IP / Sofferenza fra legal entity	
<b>Effective Date Nuova DoD</b>	31.12.2020	<b>Motore Past Due in produzione</b>	30.09.2020
		<b>Contatore giorni di osservazione (UTP e Sofferenza)</b>	
		<b>Situazioni tecniche di arretrato</b>	
		<b>Contatore giorni di osservazione (Past Due)</b>	31.12.2020
		<b>Tool NPV con effetto delta &gt; 1% a IP</b>	
<b>Effective Date Nuova DoD</b>	31.12.2020	<b>Effective Date Nuova DoD</b>	31.12.2020

## Annex 1: Azioni di remediation

AMBITO DI REMEDIATION	IPOTESI DI IMPATTO SUI PROCESSI	TIPOLOGIA IMPATTO			NOTE
		Nuovo processo	Nuova fase su processo già presente	Volumi di lavorazione	
NUOVO MOTORE DI CALCOLO DEL PAST DUE					<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsto <b>incremento del numero delle posizioni</b> oggetto di passaggio a past due in seguito all'applicazione delle <b>nuove soglie assoluta e relativa</b></li> </ul>
SITUAZIONI TECNICHE DI ARRETRATO					<ul style="list-style-type: none"> <li>In valutazione la realizzazione di un <b>algoritmo per bonificare le propagazioni dello stato di default</b> dovuto a <b>situazioni 'tecniche'</b> di arretrato</li> </ul>
NUOVI TRIGGER NPL					<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Previsti nuovi trigger</b> per suggerire una valutazione di passaggio a <b>non performing (UTP)</b></li> </ul>
TOOL DI CALCOLO DELTA NPV					<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nuova fase di valutazione del delta NPV</b>, preventiva alla concessione della misura di forbearance, al fine di <b>guidare la classificazione della posizione</b> a forborne performing ovvero forborne non performing</li> </ul>
RIENTRI IN BONIS: PERIODO DI OSSERVAZIONE					<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsto <b>aumento del tempo medio di permanenza</b> delle posizioni in stato di <b>non performing</b>, in seguito all'introduzione dei 3 mesi di osservazione</li> </ul>
UNIFORMITA' DI CLASSIFICAZIONE					<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsto <b>incremento del numero di posizioni</b> oggetto di passaggio a default dovuto all'introduzione del nuovo stato di 'default trascinato' (i.e. contagio fra entity del gruppo)</li> <li>Possibilità di <b>aumento dell'interazione fra gestori</b> delle diverse entity del gruppo</li> </ul>
REGOLE DI PROPAGAZIONE					<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsto <b>incremento del numero di posizioni</b> oggetto di passaggio a default dovuto all'introduzione delle <b>nuove regole di propagazione</b></li> </ul>

Annex 2: simulazioni d'impatto Nuove Regole EBA (non comprendono stime su Delta NPV>1% e sul contagio all'interno dei GCC)

- L'applicazione delle nuove regole è stata effettuata a livello di Gruppo MPS (inclusando MPS Banca, Leasing & Factoring, MPS Capital Services, Widiba)
- L'incremento degli importi di EAD in default è riconducibile alle seguenti cause di variazione dello stato di default:
  - **Effetto margine:** effetto dovuto all'eliminazione della compensazione degli sconfinamenti con margini inutilizzati su altri rapporti, facoltà prevista nella attuale DoD
  - **Effetto nuove soglie:** è legato all'introduzione delle nuove soglie di materialità assoluta (€100/€500) e relativa (1%)
  - **Effetto probation period:** è legato all'introduzione delle regole per il rientro in bonis (tre mesi di probation); in simulazione il probation period è stato applicato solamente al past due
  - **Effetto contagio:** in base alle nuove regole di propagazione dello stato di default dalla cointestazione ai singoli cointestatari



Stato iniziale	Stato finale	Margine	Nuove soglie	Probation period	Contagio	Impatto contabile *
Bonis	Past Due	+72 mln	+237 mln	+231 mln	+23 mln	+164,7 mln
	UTP	-	-	-	+23 mln	+9,1 mln
	Sofferenze	-	-	-	+0,4 mln	+0,3 mln
Past Due	Bonis	-	-23 mln	-	-	-4,3 mln
	UTP	-	-	-	+5,5 mln	+1 mln
	Sofferenze	-	-	-	+0,4 mln	-
UTP	Sofferenze	-	-	-	+2 mln	+0,4 mln
						+ 171,2 mln

# Annex 3: simulazioni d'impatto Nuove Regole EBA sui requisiti patrimoniali

Valori e  
parametri al  
31.12.2017

13

Legal Entity	Status	AS-IS					STEP 2 (OLD MODELS – NEW DEFAULT)					STEP 3 (NEW MODELS - NEW DEFAULT)				
		EAD	EL	PD	LGD	RWA*	EAD	EL	PD	LGD	RWA*	EAD	EL	PD	LGD	RWA*
AIRB (noSL)	Performing	61,8 mld	0,4	2,16%	26,2%	25,5 mld	61,2 mld	0,3 mld	2,04%	26,2%	25 mld	61,2 mld	0,3 mld	2,7%	21,3%	23,1 mld
	Non performing	42 mld	21,3 mld	-	50,5%	-	42,6 mld	21,4 mld	-	50,1%	-	42,6 mld	21,4 mld	-	50,2%	-
		103,8	21,7 mld	-	36%	25,5 mld	103,8	21,7 mld	-	36%	25 mld	103,8 mld	21,7 mld	-	33 %	23,1 mld
MPS	Performing	56 mld	0,3 mld	2,96%	25,6%	21,1 mld	55,5 mld	0,3 mld	1,93%	25,6%	20,8 mld	55,5 mld	0,3 mld	2,57%	21%	19,7 mld
	Non performing	33,6 mld	17,4 mld	-	51,7%	-	34,1 mld	17,5 mld	-	51,2%	-	34,1 mld	17,5 mld	-	51,3%	-
		89,6 mld	17,7 mld	-	35,4%	21,1 mld	89,6 mld	17,8 mld	-	35,4%	20,8 mld	89,6 mld	17,8 mld	-	32,5%	19,7 mld
CS	Performing	2,7 mld	0,03 mld	3,67%	32,2%	2,4 mld	2,7 mld	0,03 mld	3,51%	32,3%	2,3 mld	2,7 mld	0,02 mld	4,45%	21,8%	1,7 mld
	Non performing	5,8 mld	2,4 mld	-	40,9%	-	5,8 mld	2,4 mld	-	40,8%	-	5,8 mld	2,4 mld	-	40,6%	-
		8,5 mld	2,4 mld	-	38,1%	2,4 mld	8,5 mld	2,4 mld	-	38,1%	2,3 mld	8,5 mld	2,4 mld	-	34,7%	1,7 mld
LF	Performing	3,1 mld	0,03 mld	2,68%	32,2%	2 mld	3 mld	0,02 mld	2,6%	32,3%	1,9 mld	3,1 mld	0,03 mld	3,36%	26,2%	1,7 mld
	Non performing	2,6 mld	1,5 mld	-	56,5%	-	2,7 mld	1,5 mld	-	56,3%	-	2,6 mld	1,5 mld	-	56,5%	-
		5,7 mld	1,5 mld	-	43,4%	2 mld	5,7 mld	1,5 mld	-	43,4%	1,9 mld	5,7 mld	1,5 mld	-	40,2%	1,7 mld

\*La simulazione è stata condotta con i modelli in essere a fine 2017 che prevedono RWA pari a zero per i defaulted assets





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

